

ASSOCIAZIONE FONDIARIA OASI VESUVIO APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio APS" da ora in avanti denominata "associazione", o "ASFO" con sede legale nel Comune di Torre del Greco (NA), in Corso Garibaldi n.18, con durata illimitata.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio del Parco Nazionale del Vesuvio e sul territorio regionale.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Principi, Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e promozione sociale, in favore dei propri associati, dei loro familiari, di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
 - c) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs. 117/2017;*
 - d) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
2. Nello specifico, l'associazione intende:
 - Raggruppare i proprietari e non proprietari, possessori e non, dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale che ricadono nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio; nonché persone o enti, che hanno capacità e disponibilità di supporto per il raggiungimento degli scopi associativi ed è finalizzata ad una gestione collettiva dei fondi (economico ed ambientale) che ne conservi e migliori i valori agricoli, paesaggistici, turistici, culturali, naturalistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità, onde realizzare la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, concorrere alla lotta degli organismi nocivi ai vegetali, alla prevenzione dei rischi idrogeologici e dei rischi e danni derivanti da incendi, promuovendo la cultura agricola, forestale, faunistica, rurale e del turismo culturale eco-sostenibile. I terreni sono conferiti all'associazione con auto dichiarazione di proprietà (atto notorio) e individuazione della superficie e della relativa particella catastale con le specifiche di superficie e di identificativo catastale che saranno anche verificate dall'associazione;
 - Sostituire ad una gestione individuale dei terreni e dei ruderi ad essa conferiti, ovvero al loro abbandono sotto il profilo dello sfruttamento agricolo, boschivo, turistico e culturale, una gestione di tipo economico ed ambientale, collettiva ed unitaria, che ottimizzi il rendimento dei terreni medesimi sotto tutti i profili citati e quelli ad essi connessi, nell'ottica di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

- Attivarsi per la progettazione, realizzazione, il miglioramento e il mantenimento di quelle opere che permettono una buona utilizzazione dei terreni ad essa conferiti e delle relative risorse, così come dei lavori necessari al miglioramento e alla protezione del suolo, quindi si occuperà sia di mantenere le strade e i sentieri di accesso ai vari terreni, sia disciplinare l'utilizzazione dei fondi stessi e i diritti afferenti ai medesimi, ivi compresi quelli di legnatico, il tutto nel rispetto del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio e/o del Piano di gestione che verrà redatto; con ciò contribuendo alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto delle sue risorse.
- L'associazione potrà concedere in uso o affitto i terreni posti nel proprio perimetro, ai membri dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a gestirli secondo le indicazioni del piano di gestione che sarà realizzato, ovvero in mancanza, secondo le indicazioni dell'associazione medesima, recuperando e conservando i valori forestali, agricoli, paesaggistici, turistici, culturali ed ambientali, e promuovendo percorsi salute, benessere e cura della persona.
- L'associazione potrà richiedere incentivi e contributi pubblici e privati, nonché partecipare a bandi nazionali, regionali ed europei al fine di sostenere con misure di finanziamento pubblico la realizzazione dei propri scopi e delle proprie finalità.
- L'associazione potrà richiedere incentivi per la forestazione e autorizzazioni per il taglio dei boschi in gestione e procedere alla relativa esecuzione, nonché procedere a rimboschimenti e riqualificazioni culturali anche mediante affidamento dell'incarico a imprese e/o professionisti di sua scelta, ove necessario;

3. L'associazione può, altresì, svolgere le seguenti attività strumentali e secondarie:

- promuovere e gestire studi, ricerche in materia di difesa dell'ambiente, del territorio, del turismo culturale ed ecosostenibile;
- organizzare corsi e campagne di sensibilizzazione, educazione, formazione e ricerca, anche con le scuole ivi compresi percorsi di alternanza scuola lavoro, e progetti di didattica intergenerazionale e di recupero delle antiche tradizioni contadine, campagne di raccolta fondi e di interventi informativi sui temi della cultura agricola e rurale, forestale e boschiva, della tutela ambientale e del turismo culturale sostenibile nei territori del Parco Nazionale del Vesuvio, gite, escursioni, campi scuola e quant'altro finalizzato al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- organizzare percorsi ed attività di turismo del benessere, di turismo culturale, sportivo, equestre, didattico;
- collaborare con altre Associazioni, Consorzi, Enti pubblici e privati anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati o contributivi;
- affidare a terzi la gestione delle superfici conferite con l'obiettivo di conservarle, migliorarne le caratteristiche di fruibilità o di valore.
- partecipare a bandi nazionali, regionali ed europei per il conseguimento di sostegno e contributi necessari al conseguimento degli scopi sociali.
- produrre, e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
- riqualificare i beni inutilizzati e/o abbandonati con particolare riguardo ai terreni nell'area protetta qualunque sia la destinazione di questi ultimi ovvero agricola, boschiva o pastorale, e gli immobili ivi ubicati
- perseguire le finalità solidaristiche previste dalla normativa di settore ovvero salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

4. L'Associazione Fondiaria Oasi del Vesuvio si occupa altresì di:

- redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- procedere all'individuazione dei terreni abbandonati e silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e al loro recupero;

5. Le eventuali entrate derivanti dalle attività svolte dall'associazione e dall'utilizzazione dei fondi, anche inerenti al legnatico sono destinate all'esercizio delle attività statutariamente previste e ad esse connesse, ovvero alla progettazione del Piano Forestale, alla manutenzione ed al miglioramento infrastrutturale delle aree agricole e boschive nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione stessa. Parte dei proventi potranno, inoltre, essere destinati a lavori che migliorino l'aspetto paesaggistico, di fruizione e di tutela del patrimonio rurale, anche sotto l'aspetto della ricettività turistico-culturale mediante la progettazione e creazione di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta; di punti di osservazione e di contemplazione, di punti di ristoro e rifugio.
6. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
8. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
9. L'Associazione non è responsabile di eventi occorsi a terzi sui terreni ad essa conferiti derivanti da caso fortuito o da eventi e calamità naturali e/o dell'opera dell'uomo comunque non collegati direttamente o indirettamente alle attività dalla stessa espletate.

ART. 3

(Ammissione conferimenti e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio è costituita dai proprietari e o possessori dei terreni, o aventi diritto, dai soci fondatori e da persone fisiche o enti, anche non proprietari di fondi ma sempre che abbiano capacità e disponibilità al supporto per il raggiungimento dello scopo associativo ovvero che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle attività di quest'ultima con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, e se titolare di diritti reali su fondi l'indicazione delle particelle di cui è proprietario o comproprietario o possessore e/o compossessore o avente diritto, che conferisce in gestione all'associazione con autocertificazione della disponibilità del bene e/o titolo;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - di essere consapevole che l'avvio degli interventi di recupero può richiedere diverse annualità.
 - di autorizzare la gestione dei fondi all'ASFO per tutte le finalità statutarie e per le attività ad esse connesse;
 - di dare mandato all'Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio a partecipare a bandi per il finanziamento di interventi ed attività per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - di obbligarsi a comunicare al cessionario, nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei terreni in oggetto, il vincolo esistente sul fondo a favore dell'associazione;
 - di obbligarsi a comunicare all'ASFO i dati del cessionario/avente diritto sui terreni;

Le superfici conferite all'associazione restano in gestione e disponibilità dell'ASFO per i primi 15 anni e comunque fino al termine di eventuali contratti di affitto o concessione d'uso stipulati dall'associazione, ovvero sino al termine del quinquennio successivo alla esecuzione di opere relative a bandi e/o a richieste di sostegno, incentivi e/o contributi cui l'associazione abbia partecipato ovvero per i tempi stabiliti dai vincoli derivanti da eventuali bandi di contributo ottenuti.

Il diritto di legnatico nei terreni conferiti comunque scaturenti da tagli e sfollamenti, diradazioni e potature, spettano all'ASFO salvo casi del tutto eccezionali che saranno indicati nel Regolamento di gestione dell'Associazione, e sempre che il proprietario ne abbia fatta preventiva richiesta scritta anteriore all'istanza/comunicazione di autorizzazione al taglio presentata dall'ASFO e abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio Direttivo; laddove l'associato si sia riservato il diritto al legnatico sarà a sua cura e spese la rimozione del prodotto del taglio.

Le superfici conferite all'associazione non sono in nessun caso usucapibili dall'associazione stessa e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi e/o aventi causa.

3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - informarsi sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri fissati dal Consiglio direttivo;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisore legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, secondo opportuni parametri fissati dal Consiglio direttivo;
3. Ai sensi della democraticità della struttura tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci.
4. La nomina dell'organo di controllo nella persona del Revisore unico scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e Finanza sarà obbligatoria laddove contemplata dalla legge o dalla peculiare natura dei rapporti.
- 5.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare soltanto un altro associato.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, attraverso la pubblicazione sul sito dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, oppure inviata all'indirizzo mail oppure mediante sms o whatsapp.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo (ad esclusione dei membri del primo consiglio direttivo che sono nominati nell'atto costitutivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali).
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario, oppure in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un partecipante all'Assemblea nominato da questa a maggioranza. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 8
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - fissare l'ammontare delle quote associative annuali;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - deliberare la partecipazione a bandi di finanziamento comunali, regionali, europei nonché la richiesta di contributi pubblici e privati;
 - delegare al Presidente e/o Vice Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
 - Redigere regolamenti inerenti il funzionamento dell'associazione
 - Affidare il servizio di cassa ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più vantaggiose per l'Associazione.
 - Deliberare i soggetti delegati alla gestione della cassa e del conto bancario
 - Individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 13; sono nominati dall'Assemblea (salvo i membri del primo Consiglio direttivo) durano in carica 5 anni e sono *rieleggibili*.
5. Il primo Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
6. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
8. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
12. Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione notificata almeno sette giorni prima, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere nominato dai presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del segretario nominato. Il verbale è sottoscritto dal segretario nominato e dal Presidente



ART. 9
(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze;
7. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

ART. 10
(Vice presidente)

Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11
(Segretario)

Il **Segretario** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. La nomina cessa alla scadenza o al rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 12
(Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, svolge funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale. La nomina termina alla scadenza o al rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Organi di controllo)

La nomina dell'organo di controllo nella persona del Revisore unico scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e Finanza sarà obbligatoria laddove contemplata dalla legge o dalla peculiare natura dei rapporti.

ART. 14
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale scelto dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, di cui all'Art. 14 c.2 del D.Lgs 117/2017, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 19

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 20
(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

